

IN BREVE n. 33 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MEDICI E CARTELLA CLINICA a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo
FNOMCeO

Secondo la Suprema Corte non può sostenersi che la annotazione nella cartella clinica circa la bontà del decorso post operatorio attesti una verità escludente la sintomatologia non annotata.

Il capo dell'equipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all'ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, poiché le esigenze di cura e di assistenza dell'infermo sono note a colui che ha eseguito l'intervento più che ad ogni altro sanitario.


È pacifico, infatti, che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

Ciò posto, la cartella clinica in atti fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati, non già delle valutazioni, quali quella ivi contenuta ("buono" il decorso post operatorio).

Corte di Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 29150 dep. il 18 luglio 2024

ALLEGATI A PARTE - CASS. Sez.IV Penale Sent. n.20150 dep.il 18.07.2024
(documento 161)

MMG, PRENOTA E RICEVI A CASA LA PROSSIMA GUIDA da Il Giornale della
Previdenza Enpam n.29 del 2 agosto 2024 – foto di Vincenzo Basile/Enpam



Se non ricevi il Giornale della Previdenza e vuoi vederti recapitata gratuitamente a casa la prossima "Guida per il medico di famiglia, di continuità assistenziale e del pediatra di libera scelta", entra subito nella tua Area riservata per modificare le preferenze.

Insieme al quinto numero del Giornale della Previdenza, in uscita a fine settembre, è in

arrivo la II versione, aggiornata e ampliata, della Guida dedicata alla Medicina generale. Esprimi il tuo consenso e ricevi gratuitamente la guida professionale della collana “Dalla laurea alla pensione” – insieme alla copia del Giornale della previdenza – per tenerti informato sulle ultime novità relative a iscrizione, possibilità di lavoro, carriera, fisco, assicurazioni, contributi, pensione e prestazioni.

Ecco come fare:

1. Entra nell' [area riservata del sito Enpam.it](https://www.enpam.it) utilizzando le tue credenziali, lo Spid oppure la carta d'identità elettronica (Cie)
2. Dopo essere entrato nell'area riservata, torna su quest'email e clicchi sul link seguente: https://areariservata.enpam.it/modulistica/giornale_previdenza
3. sotto la voce “Desideri ricevere la rivista cartacea?”, seleziona “Sì”. Infine, barra la casella se vuole indicare un indirizzo di recapito diverso dalla residenza.

In alternativa, entra all'interno della tua area riservata, cerca il menu “Impostazioni Privacy” e clicca su “Giornale della previdenza”.

In caso di difficoltà, puoi scrivere un'email a giornale@enpam.it

PENSIONI - RISCATTI E RICONGIUNZIONI SENZA DECADENZA PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Vedi anche <https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-riscatti-e-ricongiunzioni-senza-decadenza-per-i-dipendenti-pubblici> di Bernardo Diaz

Nessuna decadenza per esercitare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo o accrediti figurativi a domanda (maternità al di fuori del rapporto di lavoro e servizio militare) per i dipendenti pubblici che hanno cessato il servizio dal 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.

La domanda può essere presentata alle stesse condizioni dei dipendenti del settore privato acquisendo così l'anzianità contributiva necessaria eventualmente per una cd. «pensione differita».

Vedi il messaggio INPS 2802/2024

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2802 del 2.08.2024 (documento 162)
Allegato Messaggio Inps 2802 del 2.08.2024 (documento 163)**

ARANSEGNALAZIONI n.16 del 6 agosto 2024

Sezione giuridica

Sezione Lavoro Ordinanza 19088/2024* Impiego Pubblico – Sanità – Riposo settimanale – art. 44, comma 3, del CCNL Comparto Sanità del 1 settembre 1995

 [cass-civ-sez-lavoro-ord-19088-data-ud-03-07-2024-11-07-2.pdf](https://www.cassazione.it/cass/civ-sez-lavoro-ord-19088-data-ud-03-07-2024-11-07-2.pdf)

La Corte afferma il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psicofisico legato a un

turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all'orario contrattuale settimanale”.

Messaggio 2704 del 23 luglio 2024 Aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 1, comma 179, della legge

 [15256 Messaggio-numero-2704-del-23-07-2024.pdf](#)

L'INPS comunica l'avvenuta implementazione della procedura per l'acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata. Si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.

OBLIO ONCOLOGICO: MODALITA' E FORME PER LA CERTIFICAZIONE da OMCeOMI n.35/2024

Publicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.177 del 30-07-2024, il decreto del Ministero della Salute “Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico”.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il soggetto interessato deve presentare un'istanza (allegato 1), corredata dalla relativa documentazione medica.

La struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, il medico dipendente del SSN nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, ricevuta l'istanza presentata dal soggetto interessato e verificata la sussistenza dei requisiti, redige entro trenta giorni il certificato a titolo gratuito (allegato 2).

Ai fini della tutela dei dati personali, l'istanza coi relativi allegati e la certificazione devono essere cancellate trascorsi dieci anni.



[Decreto del Ministero della Salute con allegati](#)

GOVERNO - PUBBLICATO IL TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E PENALI da DplMo - fonte: Gazzetta ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, il Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, con disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Queste le finalità del decreto legislativo:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

- coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d'imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega. Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell'articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

[il Decreto Legislativo n. 108/2024](#)

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI

- Emissione della Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata alla Giornata mondiale della Natura – Parchi d'Italia - Parco Nazionale della Sila
- Emissione della Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata alla Giornata mondiale della Natura – Parchi d'Italia - Parco dei Nebrodi
 - Data di emissione: 3 agosto 2024



ENPAM - Biblioteca: contenuti multimediali e volumi della collana Universalialia

<https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamultimediale/LMM/index.htm>

<https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamultimediale/CI/index.html>

LAVORATRICE MADRE MEDICO

Presentazione

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. PREMESSA**
- 3. GENERALITA'**
- 4. ATTUALE NORMATIVA**
 - 4.1 LAVORATRICE-MADRE MEDICO**
 - 4.2 LAVORATRICE-MADRE MEDICO OSPEDALIERA**
 - 4.2.1 TUTELA GENITORIALITA' NEL CONTRATTO DEGLI OSPEDALIERI**
 - 4.2.2 L'ATTUALE TUTELA DELLA GENITORIALITA'**
(congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale)
 - 4.3 MADRE-MEDICO DI ISTITUTI PREVIDENZIALI E DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**
 - 4.4 MADRE-MEDICO DIPENDENTE DA STRUTTURE PRIVATE (o assimilate)**
 - 4.5 MADRE-MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA**
 - 4.5.1 NORMATIVA ENPAM**
 - 4.5.2 TUTELE ENPAM STUDENTESSE UNIVERSITARIE 5° e 6° ANNO**
 - 4.6 MODIFICHE D.Lgs. 80-2015 - MAGGIORI TUTELE PER LA MATERNITA' e PATERNITA'**
- 5. PADRE BABY-SITTER**
- 6. PARTI PLURIGEMELLARI**
- 7. PERMESSI PER L'ALLATTAMENTO E LA CURA DEI FIGLI**
- 8. ASSENZE PER LE MALATTIE DEI FIGLI**
- 9. AGEVOLAZIONI IN CASO DI ADOZIONE**
- 10. AGEVOLAZIONI PER I FIGLI DISABILI**
- 11. ASPETTI PREVIDENZIALI**
- 12. RISVOLTI PENSIONISTICI DELLA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO**
- 13. CONGEDO ORDINARIO (FERIE)**
- 14. DIRITTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO E ALTRI DIRITTI**
- 15. MATERNITA' / PATERNITA' e ECM**
- 16. RIFLESSI FISCALI**
- 17. CONGEDI PARENTALI**
- 18. ALCUNI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI e APPLICATIVI ARAN**
- 19. ESTRATTI DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**
- 20. LEGGI PRINCIPALI**
 - 20.1 LEGGI ANTERIORI ALLA 1204/1971**
 - 20.2 LEGGI POSTERIORI ALLA 1204/1971**
- 21. CIRCOLARI E RISOLUZIONI DI MAGGIOR RILIEVO**
- 22. GLOSSARIO**
- 23. MODULISTICA**

APPENDICE

- 24.1 CORONAVIRUS - PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA GENITORIALITA'**
- 24.2 DLgs 105/2022 - LE NUOVE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GENITORIALITA'**
- 24.3 CIRCOLARE 122/2022 – ALCUNE NOTE SULLE NUOVE NORME DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA' E DEL CONGEDO PARENTALE**

autori: *On. Prof. Eolo Giovanni PARODI* *Prof. Marco PERELLI ERCOLINI*

CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

- 1. PREMESSA**
- 2. PROFILO DEGLI AUTORI**
- 3. PREFAZIONE**
- 4. INTRODUZIONE**
- 5. IL PERCHÈ DEL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA**
- 6. DEFINIZIONE DI CONSENSO INFORMATO**
- 7. PRIMO CONSENSO INFORMATO**

8. NORMATIVE SUL CONSENSO INFORMATO

- 1. Premesse**
- 2. Acquisizione del Consenso informato**
- 3. Struttura**
- 4. Requisiti**
 - **Modalità di espressione**
 - **Fattori condizionanti la ricezione del messaggio**
 - **Conseguenze dell'informazione**
 - **Titolarità**
 - **Titolarità in caso di minori**
 - **Libertà decisionale**
 - **Diritto alla autodeterminazione**
 - **Requisiti di validità**
 - **Responsabilità dell'atto medico - Informazione "adeguata"**
 - **Requisiti dell'informazione**
 - **Cassazione e consenso informato**
 - **Dissenso**
 - **Mancanza di consenso e stato di necessità**
 - **Consenso informato in situazione di incapacità transitoria**
 - **Consenso al trattamento con farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzati in Italia**
 - **Modulistica di consenso informato**
 - **Linee guida per corretta acquisizione del Consenso informato**
 - **A chi compete l'acquisizione del consenso**
 - **Tempi di acquisizione del consenso**
- 5. Responsabilità**
- 6. Problemi in caso di cartella clinica, scheda sanitaria, scheda clinica informatizzate**
- 7. Rifiuto alle cure**
- 8. Emotrasfusioni e testimoni di Geova**
- 9. Situazione d'emergenza con paziente non in grado di intendere e volere con DAT**
 - **Consenso informato per vaccinazioni anti COVID-19 in soggetti incapaci in strutture sanitarie**
- 10. Testimoni di Geova minori**
- 11. Consenso informato in chirurgia estetica**
- 12. Testamento biologico**
- 13. Si esula dal Consenso informato**
- 14. Casi particolari che richiedono specifico consenso**
- 15. Responsabilità dell'atto medico**
- 16. L'omesso o il viziato consenso informato sono un danno autonomo**
- 17. Alcune prestazioni sanitarie con specifica previsione normativa di consenso informato**
- 18. Consenso alle cure infermieristiche**

9. CONSENSO INFORMATO IN GERIATRIA

- 1. Premessa**
- 2. Competenza dell'anziano**
 - **Concetto di competenza**
 - **Anziani competenti**
 - **Anziani con decadimento cognitivo**
 - **Anziani sotto tutela**
 - **Testamento di vita**
 - **Amministratore di sostegno**
 - **Procedure per l'Amministratore di sostegno**

10. TUTELA ASSICURATIVA E CONSENSO INFORMATO

11. MEDICO DI FAMIGLIA E CONSENSO INFORMATO

12. INFERMIERE E CONSENSO INFORMATO

13. PRINCIPALI NORMATIVE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

13.1 Leggi

13.2 Giurisprudenza

13.3 Normative

14. BIBLIOGRAFIA

autori: *On. Prof. Eolo Giovanni PARODI, Prof. Marco PERELLI ERCOLINI, Avv. Renato MANTOVANI
quattordicesima edizione aggiornata al 20 novembre 2023*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DEDUZIONE PER LENTI A CONTATTO CORRETTIVE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Vorrei una conferma sulla possibilità di poter portare in detrazione dall'Irpef la spesa sostenuta per l'acquisto delle lenti a contatto correttive.

Risponde Paolo Calderone

Le lenti a contatto rientrano nella categoria (generica) dei dispositivi medici e, pertanto, sono detraibili dall'Irpef alle condizioni di seguito indicate.

Per richiedere la detrazione è necessario, anzitutto, che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto (codice fiscale) che sostiene la spesa. Non si possono considerare validi, quindi, i documenti che riportano solo l'indicazione "dispositivo medico". La natura del prodotto come dispositivo medico può essere identificata anche mediante la codifica utilizzata per la trasmissione dei dati al "Sistema tessera sanitaria" (AD - spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE). Infine, per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute nel 2023, si ricorda che non possono richiedere la detrazione per l'acquisto degli occhiali da vista o di lenti a contatto correttive i contribuenti che nello stesso anno sono stati rimborsati in base al cosiddetto "bonus vista". Per coloro che hanno ottenuto un rimborso parziale, la spesa detraibile è pari all'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto degli occhiali da vista o di lenti a contatto correttive al netto dell'importo ricevuto.

GOVERNO - PROROGATA L'ASSICURAZIONE INAIL NELLE SCUOLE da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 91 del 7 agosto 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Per quanto riguarda la materia lavoro, il decreto proroga l'assicurazione Inail nelle scuole.

In considerazione di ciò, viene estesa, anche per il prossimo anno scolastico, la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni per studenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado.

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 91

7 Agosto 2024

Scuola – Si estende anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.